

# Ordinary Assist

Fiscal  
Assist  
2017



*Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:*  
*Lelio Cacciapaglia*

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

*Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13*

# Ordinary Assist

## Prassi

- 3 Prestazioni sanitarie in farmacia: chiarimenti su esenzione Iva e certificazione dei corrispettivi
- 3 Dichiarazione Iva 2017 non presentata o compilata solo in parte: come mettersi in regola
- 3 Visti di conformità e deleghe di pagamento: chiarimenti
- 4 Assegnazione di beni ai soci per le società di persone in liquidazione nel 2016
- 4 Reverse Charge: vademecum sulle sanzioni
- 4 Deposito IVA: chiarimenti
- 5 Settore dello spettacolo - Detrazione per erogazioni liberali
- 6 Comunicazioni per la promozione dell'adempimento spontaneo riferite a più categorie reddituali
- 6 Piante aromatiche - aliquota 5%

## Novità dai siti delle Agenzia fiscali

### Comunicazioni, strumenti e utilità

- 7 Precompilata 2017: zero controlli sui documenti per chi la accetta in autonomia e senza modifiche
- 7 5 per mille 2017: gli elenchi provvisori degli aspiranti beneficiari
- 7 Voluntary disclosure bis: pronto il calcolatore per sanzioni e interessi
- 7 Dichiarazione IMU/TASI per Enti Commerciali/Persone Fisiche – Rilascio specifiche tecniche versione 3

### Codici tributo, causali tributo, specifiche tecniche e modelli

- 8 Codici tributo
- 8 Specifiche tecniche
- 8 Modelli

### L'Agenzia delle entrate informa

- 9 Software
- 9 Archivi, elenchi e altre utilità

## Dottrina

|                      |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10<br>11<br>12<br>13 | Consiglio nazionale commercialisti | ✓ Cooperative – bilanci – le novità dal 2016                                                                                                                                                                    |
|                      | Consiglio nazionale notariato      | ✓ Dopo di noi<br>✓ Negoziazione assistita della separazione e del divorzio                                                                                                                                      |
|                      | Assonime                           | ✓ Società captive di gruppo – regime fiscale<br>✓ Subholding c.d. passive                                                                                                                                       |
|                      | Assirevi                           | ✓ Passaggio agli IFRS nel bilancio della consolidante e delle consolidate rispetto al bilancio consolidato - differente tempistica – conseguenze<br>✓ Disciplina della revisione legale – questioni applicative |

# Ordinary Assist

## PRASSI

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Prestazioni sanitarie in farmacia: chiarimenti su esenzione Iva e certificazione dei corrispettivi</b></p> <p>Sono esenti da Iva:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione che vengono effettuate da soggetti abilitati all'esercizio della professione;</li> <li>• le prestazioni rese dalle farmacie tramite la messa a disposizione di operatori socio-sanitari quando queste sono richieste da un medico o da un pediatra;</li> <li>• le prestazioni di supporto all'utilizzo di dispositivi strumentali per i servizi di secondo livello ove prescritti da medici o pediatri ed erogati anche avvalendosi di personale infermieristico.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                      | <p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 60 del 12/5/17</i></p>                   |
| <p><b>Certificazione dei corrispettivi</b> - le prestazioni rese all'interno delle farmacie possono essere documentate con lo scontrino fiscale "parlante", che riporta la specificazione della natura, qualità e quantità dei servizi prestati e il codice fiscale del destinatario. Infatti, i soggetti abilitati all'esercizio della professione sanitaria che rendono le prestazioni per conto della farmacia all'interno dei suoi locali, emettono comunque fattura nei confronti di quest'ultima.</p> <p><b>Sono soggetti all'imposta ad aliquota ordinaria</b> - i servizi di prenotazione, riscossione e ritiro dei referti erogati dalle farmacie e le prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell'ambito dell'autocontrollo, solo se queste ultime sono effettuate direttamente dai pazienti tramite apparecchiature automatiche disponibili presso la farmacia.</p>                                                                         |                                                                                      |
| <p><b>Dichiarazione Iva 2017 non presentata o compilata solo in parte: come mettersi in regola</b></p> <p>I contribuenti che hanno omesso di presentare la dichiarazione Iva relativa all'anno di imposta 2016 possono regolarizzare la posizione presentando la dichiarazione entro 90 giorni che decorrono dal 28 febbraio 2017, con il versamento delle sanzioni in misura ridotta. I contribuenti che invece hanno compilato soltanto il quadro VA della dichiarazione Iva relativa al periodo d'imposta 2016 possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi, beneficiando della riduzione delle sanzioni applicabili, tramite l'istituto del ravvedimento operoso. Questo comportamento può essere posto in essere sia se la violazione è già stata constatata sia che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza.</p> | <p><i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 85373 del 3/5/17</i></p> |
| <p><b>Visti di conformità e deleghe di pagamento: chiarimenti</b></p> <p>Forniti chiarimenti sulle novità introdotte dal D.L. n. 50/2017 in tema di visto di conformità (per la compensazione di crediti superiori a 5.000 euro è necessario far apporre il visto di conformità sulla dichiarazione da cui emergono i crediti stessi), utilizzo in compensazione di crediti tributari, utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e sull'ambito temporale di applicazione della nuova disciplina.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 57 del 4/5/17</i></p>                    |
| <p><b>Inosservanza dell'obbligo di apposizione del visto</b> - è previsto il recupero delle somme, con relativi interessi e sanzioni, mediante l'emissione di un atto di contestazione. Le somme dovute non possono essere corrisposte tramite compensazione.</p> <p><b>Decorrenza</b> - Le nuove norme si applicano a tutti i comportamenti successivi alla loro entrata in vigore e, pertanto, alle dichiarazioni presentate dal 24/4/17.</p> <p><b>Dichiarazioni prive del visto di conformità</b> - per quelle già presentate entro il 23/4 si applicano le regole precedenti. Sono ammissibile le deleghe di pagamento che, pur presentate successivamente al 24/4, utilizzano in compensazione crediti per importi inferiori a 15.000 euro emergenti da dichiarazioni senza visto.</p>                                                                                                                                                                       |                                                                                      |

# Ordinary Assist

Sulle dichiarazioni non ancora presentate alla data del 24/4 o sulle dichiarazioni integrative presentate successivamente a tale data è necessario apporre il visto di conformità se si intende compensare crediti superiori a 5.000 euro.

**Utilizzo dei servizi telematici** - i titolari di partita Iva devono utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per compensare i crediti, qualunque sia l'importo compensato.

**Controllo sull'utilizzo obbligatorio dei servizi telematici delle Entrate** - non prima dell'1° giugno p.v.

## Assegnazione di beni ai soci per le società di persone in liquidazione nel 2016

Il regime agevolato dell'assegnazione dei beni ai soci prevede l'applicazione opzionale di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap nella misura dell'8%, ovvero del 10,5% per le società considerate non operative in 2 dei 3 periodi d'imposta precedenti. L'esercizio dell'opzione si perfeziona indicando in dichiarazione dei redditi il valori dei beni assegnati e la relativa imposta sostitutiva. Tuttavia, le società di persone in liquidazione prima del 31/12 scorso, non dovranno indicare i dati per perfezionare l'opzione nel modello Unico Sp 2016 (il modello, infatti, non prevede una sezione specifica, inserita invece nei modelli approvati nel 2017). Pertanto, a queste società si applica il principio del comportamento concludente rinvenibile nel pagamento dell'imposta sostitutiva.

*Agenzia delle  
entrate, risoluzione  
n. 54 del 2/5/17*

## Reverse Charge: vademecum sulle sanzioni

Forniti chiarimenti sul trattamento sanzionatorio previsto per ogni tipo di violazione in materia di reverse charge, alla luce delle modifiche apportate dal D.lgs. n. 158/2015.

*Agenzia delle  
entrate, circolare n.  
16 dell'11/5/17*

**Scelta tra reverse charge e Iva ordinaria** - Quando l'operazione rientra nell'inversione contabile ma per errore il cedente o prestatore ha emesso fattura con addebito di Iva come per un'operazione ordinaria, se l'imposta è stata assolta seppur in modo irregolare (cioè se la fattura è stata registrata dal cedente e l'imposta è confluita nella liquidazione periodica) si applica una sanzione fissa da 250 euro a 10.000 euro. Stessa sanzione anche quando l'Iva, anziché essere assolta in via ordinaria, è stata sottoposta a reverse charge da parte del cessionario o committente. In entrambi i casi, se l'imposta è stata comunque assolta nonostante l'errore, il diritto di detrazione per il cessionario è salvo e il cedente o prestatore non è obbligato a versare l'Iva. Non deve trattarsi, però, di ipotesi palesemente estranee al regime dell'inversione contabile. In entrambi i casi la sanzione si applica in via solidale a cedente e cessionario e non scatta per singola fattura errata, ma una sola volta per ogni liquidazione periodica con riferimento a ciascun fornitore.

**Operazioni esenti, non imponibili, escluse da Iva o inesistenti** - Quando il reverse charge viene applicato a operazioni che sono invece esenti, non imponibili, non soggette ad imposta o inesistenti, il debito d'imposta e la relativa detrazione si annullano. In sede di accertamento, infatti, vengono espunti sia il debito sia il credito d'imposta confluiti nella liquidazione periodica. In caso di operazioni inesistenti, però, si applica anche una specifica sanzione, compresa tra il 5 e il 10% dell'imponibile, con un minimo di 1.000 euro. Se non ci sono accertamenti definitivi, vale sempre il *favor rei*.

**Decorrenza** - Le nuove disposizioni previste dal decreto n. 158/2015 sono entrate in vigore dall'1/1/16. Tuttavia, per il principio del *favor rei*, le nuove regole trovano applicazione anche per le violazioni commesse fino al 31/12/15, purché non siano stati emessi atti che si sono resi "definitivi" anteriormente all'1/1/16.

## Deposito IVA: chiarimenti

Alla luce delle modifiche apportate dal D.L. n. 193/2016 alla disciplina del deposito IVA di cui all'art. 50-bis del D.L. n. 331/1993, in risposta a quesiti sono stati forniti i seguenti chiarimenti:

- anche nel caso in cui i beni introdotti siano ceduti a terzi nel corso della loro permanenza nel deposito, l'imposta da versare tramite F24 vada calcolata applicando il valore percentuale delle materie prime di provenienza italiana introdotte nel

*Agenzia delle  
entrate, risoluzione  
n. 55 del 3/5/17*



# Ordinary Assist

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <p>deposito IVA al corrispettivo o valore pattuito per l'ultima cessione effettuata prima dell'estrazione. A tal fine, occorre acquisire detta percentuale dal proprio cedente;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i corrispettivi/valori dei beni introdotti in deposito IVA possono subire variazioni tra il momento dell'introduzione nel deposito e il momento dell'estrazione; ciò dipende dalla natura dei prodotti che scontano le fluttuazioni dei listini e potrebbe avere un riflesso anche sul corrispettivo pattuito. Se il corrispettivo viene variato in un momento successivo all'estrazione, sorge in capo a colui che estrae i beni dal deposito l'obbligo di effettuare la variazione in aumento, se il differenziale è positivo, ovvero, il diritto di effettuare la variazione in diminuzione, se il predetto dato è negativo. Tale obbligo decorre dal ricevimento della nota di credito o di debito. La modalità di rettifica seguirà la modalità con cui è stata assolta l'IVA in fase di estrazione, ai sensi dell'art. 50 - bis , co. 6, del D.P.R. n. 633/1972, seguendo i criteri stabiliti dal citato art. 26 del decreto IVA;</li> <li>• il soggetto che estrae dal deposito IVA un bene per il quale sia applicabile la procedura del versamento diretto (mediante F24) dell'imposta dovuta non può scomputare dal versamento stesso il credito IVA proveniente dalla liquidazione IVA periodica. Tale soluzione appare coerente anche con la previsione, nell'ambito del co. 6 dell'art. 50 - bis, secondo cui il versamento dell'IVA dovuta per l'estrazione è materialmente eseguito dal gestore, in nome e per conto di colui che estrae, col quale è solidalmente responsabile del versamento stesso;</li> <li>• l'esportatore abituale che intende avvalersi della facoltà prevista dall'art. 50 - bis , co. 6, 6° periodo, del D.L. n. 331/1993, deve compilare una dichiarazione d'intento per ogni singola estrazione indicando come destinatario della stessa il gestore del deposito, trasmettere telematicamente la dichiarazione d'intento.</li> </ul> |                                                                    |
| <p><b>Settore dello spettacolo - Detrazione per erogazioni liberali</b></p> <p>Non osta alla fruizione del beneficio (detrazione per erogazioni liberali a favore dell'associazione ex art. 15, co. 1, lett. i), del D.P.R. n. 917) la circostanza che la produzione nei vari settori dello spettacolo -cui sono finalizzate le erogazioni liberali - sia attuata da una associazione anche tramite un ente, fermo restando che, ai sensi del medesimo art. 15 lett. i), "le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato", e, di conseguenza, sarà onere dell'associazione istante verificare l'effettivo utilizzo, da parte dell'ente, delle erogazioni ricevute per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Inoltre, considerando che la platea dei potenziali sostenitori dell'associazione istante può comprendere anche soggetti IRES, per questi ultimi trova applicazione la disposizione di cui all'art. 100, co. 2, lett. g), del Tuir che prevede la deducibilità delle erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2% del reddito d'impresa dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute , che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nel lo spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo , con le medesime limitazioni sopra evidenziate.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 59 del 12/5/17</i></p> |
| <p><b>Niente cumulo</b> - Resta fermo che l'associazione, con riferimento alle erogazioni trasferite all'ente, non potrà a sua volta usufruire né dell'art - bonus di cui all'art. 1 del D.L. n. 83/2014, né della detrazione di cui al citato art. 15 del Tuir, non essendo consentito il fenomeno delle erogazioni a catena attraverso molteplici passaggi di denaro tra enti.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                    |

# Ordinary Assist

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Comunicazioni per la promozione dell'adempimento spontaneo riferite a più categorie reddituali</b></p> <p><b>Dettate le disposizioni concernenti le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici, informazioni riguardanti i redditi non dichiarati. Gli elementi e le informazioni forniscono al contribuente dati utili al fine di porre rimedio agli eventuali errori od omissioni, mediante l'istituto del ravvedimento operoso.</b></p>                                                                                                                                                                                                    | <p><i>Agenzia delle entrate,<br/>provvedimento del direttore n. 91828 del 12/5/17</i></p> |
| <p><b>Piante aromatiche - aliquota 5%</b></p> <p><b>Forniti chiarimenti in merito all'applicazione dell'aliquota Iva per le piante aromatiche.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 56 del 3/5/17</i></p>                         |
| <p><b>Aliquota ridotta del 5%</b> - solo ed esclusivamente per le cessioni dei prodotti tassativamente e specificamente indicati al n. 1 - bis) della Tabella A, parte II – bis, allegata al D.P.R. n. 633/1972 e, pertanto, con riferimento alle piante aromatiche confezionate in vaschette e/o buste trasparenti, solo ed esclusivamente per le confezioni contenenti un misto aromi, composta esclusivamente da alcuni rametti freschi di salvia e di rosmarino, senza una significativa prevalenza di un prodotto rispetto all'altro.</p> <p><b>Aliquota ordinaria</b> - in presenza nella stessa confezione di piante aromatiche diverse da quelle elencate dalla norma si ha l'assoggettamento dell'intera confezione all'aliquota ordinaria.</p> |                                                                                           |

# Ordinary Assist

| NOVITÀ DAI SITI DELLE AGENZIE FISCALI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                                                                                                       |                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| COMUNICAZIONI, STRUMENTI E UTILITÀ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                                                                                                       |                                                                     |
| <p><b>Precompilata 2017: zero controlli sui documenti per chi la accetta in autonomia e senza modifiche</b></p> <p>Il Fisco rinuncia a controllare la documentazione a supporto delle detrazioni in caso di dichiarazione 730 accettata in autonomia e senza modifiche.</p> <p>Viceversa per le dichiarazioni 730 inviate, con o senza modifiche, tramite Caf e professionisti, saranno questi, infatti, in caso di controllo documentale, a dover esibire la documentazione al posto dei loro assistiti.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p><i>Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 2/5/17</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                                                                                                       |                                                                     |
| <p><b>5 per mille 2017: gli elenchi provvisori degli aspiranti beneficiari</b></p> <p>Gli elenchi dei richiedenti per il 2017, consultabili online, comprendono quattro categorie riferite rispettivamente agli enti del volontariato, della ricerca scientifica e dell'Università, di quella sanitaria e alle associazioni sportive dilettantistiche.</p> <p>Ecco il calendario delle scadenze.</p> <table border="1"> <tr> <td><b>22 maggio</b></td><td>Termine per la presentazione all'Agenzia delle Entrate delle richieste di correzione di errori di iscrizione negli elenchi provvisori degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche</td></tr> <tr> <td><b>30 giugno</b></td><td>Termine per l'invio all'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni sostitutive da parte degli enti del volontariato e all'Ufficio del Coni territorialmente competente da parte delle associazioni sportive dilettantistiche per i nuovi iscritti del 2017 che non sono presenti nell'elenco permanente degli iscritti</td></tr> <tr> <td><b>2 ottobre</b></td><td>Termine per la regolarizzazione della domanda di iscrizione per il 2017 e/o delle successive integrazioni documentali</td></tr> </table>                                                                                                        | <b>22 maggio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Termine per la presentazione all'Agenzia delle Entrate delle richieste di correzione di errori di iscrizione negli elenchi provvisori degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche | <b>30 giugno</b> | Termine per l'invio all'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni sostitutive da parte degli enti del volontariato e all'Ufficio del Coni territorialmente competente da parte delle associazioni sportive dilettantistiche per i nuovi iscritti del 2017 che non sono presenti nell'elenco permanente degli iscritti | <b>2 ottobre</b> | Termine per la regolarizzazione della domanda di iscrizione per il 2017 e/o delle successive integrazioni documentali | <p><i>Agenzia delle entrate, comunicato stampa dell'11/5/17</i></p> |
| <b>22 maggio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Termine per la presentazione all'Agenzia delle Entrate delle richieste di correzione di errori di iscrizione negli elenchi provvisori degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                                                                                                       |                                                                     |
| <b>30 giugno</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Termine per l'invio all'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni sostitutive da parte degli enti del volontariato e all'Ufficio del Coni territorialmente competente da parte delle associazioni sportive dilettantistiche per i nuovi iscritti del 2017 che non sono presenti nell'elenco permanente degli iscritti |                                                                                                                                                                                                                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                                                                                                       |                                                                     |
| <b>2 ottobre</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Termine per la regolarizzazione della domanda di iscrizione per il 2017 e/o delle successive integrazioni documentali                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                                                                                                       |                                                                     |
| <p><b>Voluntary disclosure bis: pronto il calcolatore per sanzioni e interessi</b></p> <p>È online l'applicativo dell'Agenzia delle Entrate (in fase di test ma già disponibile sul sito <a href="http://www.agenziaentrate.gov.it">www.agenziaentrate.gov.it</a>), nella sezione servizi fiscali online - senza registrazione, in versione sperimentale, che permetterà ai contribuenti che aderiscono alla procedura di collaborazione volontaria di calcolare autonomamente le somme dovute al Fisco. Le Entrate, tenuto conto della complessità del calcolo delle sanzioni, hanno sviluppato una procedura che aiuterà i consulenti e i contribuenti nella determinazione degli importi sanzionatori dovuti in caso di autoliquidazione. Rispetto alla procedura precedente, infatti, i contribuenti che intendono avvalersene possono versare spontaneamente le somme dovute, a titolo di imposte, sanzioni ed interessi, entro il 30/9/17. La procedura, oltre ad effettuare il calcolo delle somme dovute a titolo di sanzioni ed interessi, fornisce tutte le informazioni necessarie ai fini della predisposizione del modello F24 per il pagamento. Contribuenti e consulenti potranno inviare le loro osservazioni via mail all'indirizzo <a href="mailto:dc.acc.sga@agenziaentrate.it">dc.acc.sga@agenziaentrate.it</a>.</p> | <p><i>Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 9/5/17</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                                                                                                       |                                                                     |
| <p><b>Dichiarazione IMU/TASI per Enti Commerciali/Persone Fisiche – Rilascio specifiche tecniche versione 3</b></p> <p>Dal 15/5/17 è disponibile una nuova versione delle specifiche tecniche relative al modulo di controllo per la trasmissione, a partire dall'anno di imposta 2016, dei dati della dichiarazione IMU TASI EC/PF.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p><i>MEF, Dipartimento delle Finanze, 15/3/17</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                                                                                                       |                                                                     |

# Ordinary Assist

| CODICI TRIBUTO, CAUSALI TRIBUTO, SPECIFICHE TECNICHE E MODELLI                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| CODICI TRIBUTO                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |
| Codice tributo per il versamento di somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell'art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 | "9035" denominato "Art. 54-bis Versamento IVA mensile/trimestrale -IMPOSTA"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 58 del 9/5/17</i>                      |
| SPECIFICHE TECNICHE                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |
| Registro degli indirizzi elettronici dei soggetti obbligati                                                                             | Modifiche ed integrazioni alle disposizioni del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2005, del provvedimento del 12 novembre 2007 e del provvedimento del 20 giugno 2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 90677 del 10/5/17</i>  |
| Dichiarazione "Redditi 2017"                                                                                                            | Modificazioni alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione "Redditi 2017-PF" e dei dati riguardanti le scelte per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef, approvate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 15 febbraio 2017                                                                                                                                                                                                                                                                              | <i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 90520 del 12/5/17</i>  |
| MODELLI                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |
| Dichiarazioni Redditi 2017                                                                                                              | Modificazioni dei modelli di dichiarazione Redditi 2017-ENC, Redditi 2017-SC, Redditi 2017-SP, Consolidato nazionale e mondiale 2017 e Irap 2017, e delle relative istruzioni, approvati con separati provvedimenti del 31 gennaio 2017. Modificazioni delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati dei modelli di dichiarazione Redditi 2017-ENC, Redditi 2017-SC, Redditi 2017-SP, Consolidato nazionale e mondiale 2017 e Irap 2017, approvate con separati provvedimenti del 15 febbraio 2017. Modificazioni delle istruzioni generali comuni ai modelli Redditi 2017 delle società e degli enti | <i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 90915 dell'11/5/17</i> |
| Modello 770/2017                                                                                                                        | Modificazioni del modello 770/2017 e delle relative istruzioni, approvato con provvedimento del 16/1/17, nonché delle relative specifiche tecniche approvate con provvedimento del 15/2/17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 85121 del 2/5/17</i>   |



# Ordinary Assist

## L'AGENZIA DELLE ENTRATE INFORMA

### Software

#### Disponibili:

- software di controllo Modello di dichiarazione 730/2017 (versione 1.0.0);
- software di compilazione Modello Redditi Pf 2017 (versione 1.0.0);
- software di controllo Modello Redditi Pf 2017 (versione 1.0.0);
- software di compilazione Modello Redditi Sp 2017 (versione 1.0.0);
- software di controllo Modello Redditi Sp 2017 (versione 1.0.0 );
- software di compilazione Comunicazione liquidazioni periodiche Iva (versione 1.0.0);
- software di controllo Comunicazione liquidazioni periodiche Iva (versione 1.0.0);
- software di controllo modello F24 riservato a banche, poste e agenti della riscossione.

#### Disponibili i seguenti aggiornamenti:

- software di compilazione Gerico 2017-Studi di settore (versione 1.0.1).

### Archivi, elenchi e altre utilità

#### Disponibili:

- modello e istruzioni in versione slovena comunicazione liquidazioni periodiche Iva;
- modello e istruzioni in versione inglese comunicazioni liquidazioni periodiche Iva;
- modello e istruzioni in lingua tedesca comunicazione liquidazioni periodiche Iva;
- audizione del Direttore dell'Agenzia delle Entrate presso la Commissione parlamentare di vigilanza sull'Anagrafe Tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria - Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale;
- nuovo numero della rivista Argomenti di discussione: gli effetti dello split payment sulla compliance Iva.

#### Disponibili i seguenti aggiornamenti:

- tabella dei codici degli uffici finanziari per il modello F23;
- procedura di controllo F23 riservata a banche, poste e agenti della riscossione;
- procedura di controllo F24 riservato a banche, Poste e agenti della riscossione;
- tabelle dei codici tributo e altri codici per il modello F24 e archivi del software di controllo;
- tabella degli Enti convenzionati per pagamenti di tributi;
- Adempimento Unico Telematico: procedura Black Box (versione 7.1.4);
- elenco banche convenzionate F24 on line;
- tabella degli Enti convenzionati per pagamenti di tributi;
- archivi comuni urbano e terreni Voltura catastale;
- archivi Variazioni colturali – Docte 2;
- archivi Catasto Fabbricati (Software Docfa 4.00.3);
- archivi del software di controllo F24 riservato a banche, Poste e agenti della riscossione;
- procedura di controllo degli Studi di settore e Parametri allegati ai modelli Redditi (versione 1.0.0).

*Agenzia delle entrate,  
sul sito internet  
dall'1/5 al 15/5*

# Ordinary Assist

## DOTTRINA

### Cooperative – bilanci – le novità dal 2016: Consiglio nazionale commercialisti

**Analizzato l'impatto sui bilanci delle cooperative che, a partire dal 2016, avranno le nuove disposizioni introdotte con il D.lgs. n. 139/2015, nonché nuovi principi contabili approvati dall'OIC il 22/12/16.**

[CNDCEC,  
documento maggio  
2017](#)

**Bilancio delle coop "microimprese"** – sono state evidenziate le conclusioni del Ministero dello Sviluppo Economico secondo cui le coop, ancorché rientrino nei limiti di cui all'art. 2435-ter c.c., non possono predisporre il bilancio seguendo le disposizioni previste per le micro-imprese (nota MISE del 20/3/17), le quali sono esonerate dalla redazione di:

- rendiconto finanziario;
- nota integrativa, quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dall'art. 2427, co.1, nn. 9) e 16);
- relazione sulla gestione, quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dai nn. 3) e 4) dell'art. 2428.

Con detto documento di prassi il MISE ha fornito indicazioni ai revisori di "micro-cooperative" stabilendo che questi, trovandosi in presenza di bilanci privi di nota integrativa, dovrebbero:

- laddove mancano le informazioni di cui agli artt. 2513, 2528, 2545, 2545-sexies, co. 2, c.c., richiedere la riapprovazione del bilancio con l'inserimento delle indicazioni di cui alle sopra citate previsioni;
- laddove presenti le informazioni di cui agli artt. 2513, 2528, 2545, 2545-sexies, co. 2, c.c., inserire in calce ai prospetti di bilancio, segnalare l'irritualità presente nella redazione del bilancio, richiamando per il futuro una predisposizione del bilancio più coerente con le previsioni codicistiche. In tale circostanza, tuttavia, il revisore, in assenza di ulteriori irregolarità, completa la propria attività di verifica con il rilascio del certificato.

**Rettifica di poste del patrimonio in applicazione dei nuovi OIC** – In conseguenza dell'applicazione dei nuovi principi contabili, tutte le poste da rettificare, rispetto ai valori esposti alla data del 31/12/15, devono trovare contropartita in una posta del patrimonio netto di segno opposto ("Utili portati a nuovo"). Tuttavia, nei bilanci delle coop a mutualità prevalente, non sono presenti "Utili portati a nuovo", in quanto l'utile d'esercizio, ai fini della detassazione ex art. 12 della L. 904/1977, deve essere destinato alle riserve "indivisibili", fatte salve alcune eccezioni.

Inoltre, le coop a mutualità prevalente, hanno l'obbligo della previsione statutaria del divieto di distribuzione delle riserve tra i soci durante la vita della società e l'obbligo della loro devoluzione ai "fondi mutualistici per la promozione o lo sviluppo della cooperazione" all'atto del suo scioglimento. Ciò premesso:

- a) **nel caso in cui, a seguito delle rettifiche apportate alle voci dell'attivo/passivo dello SP, si abbia quale contropartita una riduzione di PN**, la riduzione dovrebbe essere realizzata seguendo le indicazioni dell'art. 2545ter, co. 2, c.c. ovvero, le riserve indivisibili possono essere utilizzate per la copertura di perdite solo dopo che sono esaurite le riserve che la società aveva destinato ad operazioni di aumento di capitale sociale e quelle che possono essere ripartite tra i soci in caso di scioglimento della società.

In sostanza, si deve procedere alla copertura della rettifica negativa iniziando dalle riserve divisibili e proseguendo progressivamente con le altre poste di bilancio, secondo il seguente ordine:

1. Riserve divisibili
2. Riserve per aumento di capitale
3. Riserve indivisibili
4. Capitale sociale

In particolare, è stato evidenziato che posto che le riserve indivisibili per disposizioni di legge e di statuto sociale non possono essere ripartite tra i soci in nessun momento della vita della cooperativa, il

# Ordinary Assist

loro utilizzo a copertura delle rettifiche negative determina il divieto della distribuzione degli utili e dell'assegnazione dei ristorni a favore della base sociale fino al momento in cui tali riserve non saranno ricostituite nel loro importo originario.

Le stesse problematiche possono presentarsi per le coop a mutualità "non" prevalente, ma, in tal caso, è possibile il libero utilizzo delle riserve accantonate senza le limitazioni di cui all'art. 2514 c.c.

b) **nel caso di incremento del patrimonio** è necessario procedere alla riclassificazione delle somme generate tra le riserve di utili o tra le riserve di capitale a seconda della loro origine:

1. Nel caso di importi identificabili come riserve di utili, l'ammontare avrà quale destinazione, nelle coop a mutualità prevalente, le riserve indivisibili e nelle coop a mutualità "non" prevalente, le riserve divisibili;
2. Nel caso di importi identificabili quali riserve di capitale, in entrambi i generi di società, si tratterà dell'incremento di una riserva divisibile.

**Eliminazione sezione straordinaria** – la novità determina riflessi nella quantificazione dei ristorni, la cui determinazione potrà risultare influenzata anche da quelle componenti economiche che prima erano classificate al di fuori della gestione ordinaria.

Per la determinazione dei ristorni è necessario partire dall'avanzo di gestione complessivo, che costituisce la corretta base di calcolo per determinare poi "l'avanzo della gestione mutualistica".

A tal fine la Circolare Mise del 29/3/17, ha chiarito che non si dovrà tener conto degli elementi di entità o incidenza eccezionali che devono essere indicati in nota integrativa ai sensi dell'art. 2427, c. 1, n. 13, c.c., a condizione che non siano attinenti allo scambio mutualistico tra soci e società, ancorché secondo le nuove norme siano classificate nelle voci di cui ai punti A) e B) del conto economico. L'avanzo complessivo della gestione dovrà essere depurato dal saldo (solo se positivo) dei valori, a titolo esemplificativo, relativi alle plusvalenze e minusvalenze di natura straordinaria derivanti da trasferimenti d'azienda o di rami d'azienda, alienazione di partecipazioni, immobili e beni non strumentali, nonché al plusvalore derivante dall'acquisizione delle immobilizzazioni materiali a titolo gratuito.

Dunque, la Circolare prevede di depurare il calcolo dei ristorni delle sole **componenti eccezionali di natura extra gestionale**. Tuttavia, secondo i commercialisti, restano fuori dal calcolo rispetto alla situazione preesistente, i componenti ex-straordinari di natura extra gestionale inclusi nelle classi A) e B) del CE e non considerati di "entità o incidenza eccezionali".

I commercialisti evidenziano che l'inclusione delle componenti eccezionali nella nota integrativa ex art. 2427, co. 1, n. 13, c.c. appare essere un elemento essenziale per definire se tenere conto o meno di tali elementi nel calcolo dei ristorni e, dunque, invitano a prestare attenzione alla correlazione tra predisposizione della nota integrativa e calcolo dei ristorni concludendo che è utile indicare i componenti eccezionali che, non rientrando nello scambio mutualistico tra soci e cooperativa, sono esclusi dal calcolo del ristorno.

## Dopo di noi: Consiglio nazionale notariato

Analizzata la legge 22 giugno 2016, n. 112 sul "Dopo di noi". Lo studio dei notai:

- individua alcuni problemi applicativi, con particolare riguardo all'istituto dei fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario;
- propone le soluzioni da adottare riguardo alle vicende relative ai soggetti coinvolti nella destinazione, mutuandone le regole da fenomeni già regolati dal diritto interno quali i fondi comuni di investimento.
- esamina la posizione giuridica del beneficiario disabile grave.
- esamina i problemi che sorgono nel caso in cui il negozio di destinazione è compiuto dallo stesso disabile grave, con particolare riguardo al tema dell'individuazione dei destinatari del residuo.

[CNN, studio n.3/2017](#)

# Ordinary Assist

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <p><b>Negoziante assistita della separazione e del divorzio: Consiglio nazionale notariato</b></p> <p>Analizzati gli aspetti legati alla negoziazione assistita in materia di separazioni e di divorzio, che spesso richiedono trasferimenti immobiliari tra i coniugi, a favore di figli o anche a favore di terzi, e, più in generale atti di disposizione immobiliare.</p> <p>Al riguardo, sono state esaminate le problematiche sulla natura giuridica degli accordi “necessitati” ed “occasionati” dalla separazione e dal divorzio, con specifico riferimento alla cd. causa familiare, alla natura giuridica dei trasferimenti tra coniugi e a favore dei figli ed agli effetti obbligatori o reali prodotti.</p> <p>Infine, sono state illustrate le esenzioni fiscali previste per questa tipologia di atti e le condizioni per accedervi secondo la giurisprudenza e la prassi dell’Agenzia delle Entrate.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p><a href="#">CNN, studio n.571/2016</a></p> |
| <p><b>Società captive di gruppo – regime fiscale: Assonime</b></p> <p>Illustrato il regime fiscale applicabile dalle società che nei gruppi industriali svolgono, come oggetto sociale, attività di finanziamento nei confronti delle altre società del gruppo (c.d. società <i>captive</i> di gruppo), alla luce di una risposta a consulenza giuridica dell’Agenzia delle entrate. In tale documento (n. 954-50 del 30/11/16) è stato chiarito che alle società di questo tipo – che prestano cioè servizi finanziari infragruppo – si applica il medesimo regime di deducibilità degli interessi passivi ai fini IRES previsto per i soggetti industriali (art. 96, co. 1-4 del Tuir) e il regime di determinazione della base imponibile IRAP stabilito per le <i>holding</i> industriali (art. 6, co. 9, del D.lgs. n. 446/1997).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Assonime, Circolare n. 9/2017</p>          |
| <p><b>Subholding c.d. passive: Assonime</b></p> <p>Analizzata la tematica dell’idoneità delle subholding passive, ossia, che gestiscono partecipazioni di controllo e di collegamento senza particolari funzioni di direzione e coordinamento e che, piuttosto, assumono nel gruppo altri ruoli organizzativi – a qualificarsi come beneficiari effettivi dei proventi percepiti. Le criticità riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le <i>subholding</i> collocate all’estero di gruppi multinazionali con capogruppo in Italia – <i>subholding</i> cui viene spesso contestata la natura di soggetti “esterovestiti”;</li> <li>• le <i>subholding</i> di gruppi multinazionali stranieri, collocate in Paesi UE, che ricevono dividendi da società operative insediate in Italia: ad esse, in particolare, viene contestato l’abuso dei trattati stipulati dall’Italia (c.d. <i>treaty shopping</i>) o della direttiva madre-figlia. Su quest’ultima fattispecie è intervenuta la Cassazione (sentenze 28/12/16, nn. 27112, 27113, 27115 e 27116 ), con una tesi che ricalca la posizione sostenuta da Assonime sul punto, secondo cui una società madre percipiente non può non ritenersi «beneficiaria effettiva» dei dividendi solo perché priva, in quanto di pura partecipazione, delle caratteristiche tipiche di una società operativa, ovvero di una holding mista. Pertanto, la qualifica di beneficiario effettivo non può essere disconosciuta alle holding/sub-holding di pura partecipazione per il solo fatto della: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ mancanza di una significativa struttura organizzativa;</li> <li>✓ esiguità di costi gestionali e di crediti operativi;</li> <li>✓ mancata fatturazione di servizi gestionali a favore della società figlia erogante.</li> </ul> </li> </ul> <p>La Cassazione ha precisato inoltre che, ai fini della verifica della capacità della holding di “trattenere” e “disporre” autonomamente dei dividendi percepiti, nessuna rilevanza può rivestire il fatto che il dividendo percepito defluisca lungo la catena societaria e giunga a monte della catena partecipativa posto che questo è un fenomeno fisiologico, derivante dal contratto di società e dall’ordinario svolgersi del rapporto partecipativo di</p> | <p>Assonime, Circolare n. 10/2017</p>         |

# Ordinary Assist

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| modo che non rappresenta “ex se” un elemento significativo per escludere che la holding si collochi, rispetto alla gestione del dividendo percepito dalla propria controllata, come autonomo centro decisionale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                    |
| <p><b>Passaggio agli IFRS nel bilancio della consolidante e delle consolidate rispetto al bilancio consolidato - differente tempistica – conseguenze: Assirevi</b></p> <p>Esaminati gli effetti che differenze nella tempistica di passaggio ai principi contabili internazionali (“<i>First Time Adoption</i>”) tra il bilancio separato della società consolidante ed il relativo bilancio consolidato, nonché tra i bilanci delle società consolidate ed il bilancio consolidato in cui questi ultimi sono inclusi possono produrre sulle valutazioni di bilancio.</p> | <p><a href="#"><u>Assirevi, documento OPI n.5</u></a></p>          |
| <p><b>Disciplina della revisione legale – questioni applicative: Assirevi</b></p> <p>Riepilogate le posizioni dell’Assirevi che riguardano l’applicazione delle discipline della revisione legale come modificata dai recenti interventi legislativi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p><a href="#"><u>Assirevi, position paper del 27/1/17</u></a></p> |